



ACCORDO

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata ai fini del presente Accordo dal direttore (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110;

E

L'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, di seguito denominato "EAM", con sede legale in Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN), Codice Fiscale 96009220045 e P. IVA 01797320049, rappresentato ai fini del presente Accordo dal direttore (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN),

di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

PREMESSO CHE:

1. L'EAM, istituito con Legge regionale Piemonte del 29 giugno 2009, n. 19, è ente pubblico come definito dall'art. 1 del proprio Statuto: "L'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, istituito dalla legge regionale del 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico";
2. L'EAM, nell'ambito delle proprie finalità e funzioni, annovera un Centro di referenza regionale Grandi Carnivori, istituito con Decreto del Direttore del Settore Biodiversità ed Aree protette n. 271 del 22/07/2016 in applicazione del D.P.G.R. Piemonte del 24/03/2014 n.2/R, per le problematiche connesse ai Grandi Carnivori;
3. L'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8/09/1997, n. 357 che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province Autonome di adottare "misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli d'interesse prioritario, sulla base delle linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) e il Ministero per le politiche agricole;



4. l'articolo 13 del DPR n. 357/1997 sopra citato prevede che le Regioni e le Province Autonome presentino al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione annuale contenente informazioni sulle misure di conservazione adottate, sugli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio;
5. il Lupo (*Canis lupus*) è riconosciuto dal medesimo DPR n. 357/1997 quale specie di interesse unionale prioritaria (allegato B);
6. considerate le competenze delle Regioni e delle Aree protette e la necessità che le politiche di conservazione siano applicate a scala di meta popolazione, è evidente la necessità di assicurare l'armonizzazione delle politiche di conservazione del Lupo su scala alpina;
7. le analisi genetiche consentono di attribuire un campione biologico ad una determinata specie e di caratterizzare in modo univoco gli individui, e rivestono pertanto un ruolo fondamentale sia per le azioni specifiche di monitoraggio delle popolazioni di lupo, in particolare sulla dispersione degli individui, sia per quel che riguarda la gestione dei lupi confidenti;
8. La Commissione Europea ha approvato a valere sull'annualità 2012 del Programma LIFE + Nature il Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS "Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond", durato dal 01.09.2013 al 31.05.2018, con l'EAM quale beneficiario coordinatore e, ai sensi della DGR n. 2298 del 10.12.2013, la Regione, tra gli altri, quale beneficiario associato;
9. la collaborazione tra gli Enti coinvolti nell'ambito del suddetto progetto LIFE ha consentito di avviare azioni coordinate a livello alpino per la gestione delle specie Lupo, ricomparsa nel 2012 anche in Veneto dopo quasi un secolo di assenza, e in particolare di impostare il monitoraggio della specie sulla base di un documento condiviso "Strategia, metodi e criteri per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi italiane" (Marucco et al. 2014), e, attraverso le analisi genetiche effettuate, la costituzione di una banca dati genetica di riferimento nazionale per il Lupo sull'intero arco alpino;
10. l'After LIFE Conservation Plan, che ha definito gli impegni degli Enti partecipanti al Progetto Wolfalps dopo la fine del Progetto stesso, ha individuato il monitoraggio coordinato della popolazione alpina di Lupo tra le attività strategiche da proseguire e implementare negli anni successivi alla fine del Progetto da parte di tutti i partner coinvolti;
11. la Commissione Europea ha approvato il nuovo progetto LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU, che è stato avviato il 1° settembre 2019 con ancora l'EAM quale beneficiario coordinatore e per il quale, con nota prot. 47562 del 04.02.2019, la Regione ha trasmesso all'EAM la Dichiarazione di supporto (Form A8) alla proposta progettuale, che prevede la prosecuzione delle attività già avviate nel progetto Life WOLFALPS, con particolare riferimento al coordinamento delle attività di monitoraggio e di sorveglianza a livello di arco alpino;
12. con nota protocollo n. 18114 del 29.04.2020 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha comunicato alle Regioni, Province Autonome e Enti Parco nazionali l'avvio



- del primo monitoraggio nazionale del Lupo in Italia nel 2020/2021, trasmettendo le relative Linee guida e Protocolli operativi e precisando tra l'altro che, per l'area alpina, la raccolta dei dati e il coordinamento delle Regioni alpine e delle altre Amministrazioni locali coinvolte sono affidati al Centro Grandi Carnivori, istituito presso l'EAM, nell'ambito del Progetto LIFE Wolfalps EU;
13. per le motivazioni sopra esposte le Parti convengono che risulta di reciproco interesse ai fini del perseguimento degli obiettivi di monitoraggio coordinato della popolazione alpina di Lupo proseguire la collaborazione già avviata nell'ambito del progetto Life WOLFALPS mediante le attività definite nel presente Accordo;
 14. l'art. 15 comma 1 della Legge n. 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 15. l'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" prevede che "l'accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
 16. in merito al punto a), le Parti dichiarano che la presente cooperazione è finalizzata a perseguire un obiettivo di interesse comune quale valutare e monitorare in forma coordinata lo stato di conservazione della popolazione di Lupo sull'arco alpino e di garantire una convivenza tra la specie e le attività antropiche, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/1997;
 17. in merito al punto b), la finalità di tutela dell'ambiente e di conservazione della fauna selvatica di cui al punto precedente è di interesse pubblico e rientra tra gli obiettivi istituzionali comuni affidati dal Legislatore alle Parti;
 18. in merito al punto c), con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano, per gli effetti del succitato art. 5 del Decreto Legislativo 50/2016, di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente accordo;
 19. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del Decreto Legislativo 2/07/2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
 20. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP ora ANAC), con Determinazione n. 7 del



21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;

21. l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
22. la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per la Regione e l'EAM, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge alle stesse;
23. le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;
24. con delibera n. ... del ... la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo schema del presente Accordo, incaricando il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della stipula;
25. con determinazione n. ... del ... il Direttore dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

L'Accordo ha come oggetto la collaborazione tra le Parti per la prosecuzione del monitoraggio della popolazione alpina di Lupo tramite tecniche genetiche e tecniche tradizionali, al fine garantire la gestione della specie a livello di popolazione. L'implementazione del database genetico comune a livello alpino costituisce il presupposto conoscitivo di base per gestire la specie a livello di popolazione e per effettuare stime di consistenza e di trend evolutivo della popolazione stessa.



I dati e le informazioni derivanti dall'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo saranno altresì utilizzati per adempiere agli obblighi comunitari previsti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", in particolare dall'art. 17 della stessa.

Art. 3

(Durata e decorrenza dell'accordo)

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla stipula e comunque fino al completamento delle attività concordate nell'art. 5, fatto salvo il diritto anche solo di una Parte di recedere ai sensi dell'art. 14.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga e/o integrazione concordate in forma scritta tra le Parti, sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo necessario alla conclusione delle attività, ferme restando le pattuizioni assunte.

Art. 4

(Impegni delle Parti)

Le Parti mettono a disposizione e a supporto dell'Accordo le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse umane, in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione e dell'EAM.

Le iniziative non esplicitamente contenute nel presente Accordo e che dovessero nascere nel corso della sua durata dovranno essere condivise tra le Parti.

Art. 5

(Compiti delle parti e modalità di svolgimento delle attività)

Le parti s'impegnano, nell'ambito del presente Accordo, a collaborare reciprocamente per il raggiungimento e la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio esplicitato nel presente articolo.

A) Adempimenti a carico della Regione:

- garantisce un sistema di monitoraggio della presenza della specie nelle aree di presenza consolidata o potenziale della specie in Veneto, sulla base del documento elaborato nell'ambito del Progetto LIFE Wolfalps "Strategia, metodi e criteri per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi italiane" (Marucco et al. 2014) e successive modifiche e integrazioni, nonché delle indicazioni fornite dall'ISPRA e dall'EAM quale Ente coordinatore delle attività per il monitoraggio nazionale del Lupo 2020/2021 per l'area alpina, finalizzato alla raccolta dei dati e dei segni di presenza della specie nonché alla raccolta di reperti biologici da sottoporre ad analisi genetica, per la determinazione dei singoli individui e la valutazione di fenomeni di ibridazione con il Cane domestico *Canis lupus familiaris*;



- trasmette all'EAM i dati raccolti secondo le tempistiche e le modalità stabilite dall'EAM stesso ai fini del coordinamento alpino, per la valutazione della consistenza, della distribuzione e dello stato di conservazione della specie a livello regionale e di arco alpino;

- provvede a far pervenire all'EAM i reperti biologici raccolti nell'ambito delle attività di cui sopra, inclusi i campioni tissutali prelevati da eventuali animali rinvenuti morti o catturati nell'ambito di progetti di ricerca, conservati secondo le modalità stabilite dall'EAM. I campioni saranno inviati all'EAM indicativamente secondo le seguenti tempistiche:

- ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo, entro la fine di dicembre 2020, i campioni relativi agli anni 2018, 2019 e i campioni relativi al 2020 raccolti fino all'autunno (prima parte del monitoraggio autunno/inverno 2020/2021);
- A partire dal monitoraggio invernale 2020/2021 indicativamente due volte all'anno, di cui una entro la metà di aprile (campioni del monitoraggio sistematico invernale) e una entro il mese di dicembre (campioni raccolti nel corso dell'estate, ad es. nei rendez vous, e nella parte autunnale del monitoraggio sistematico);
- i campioni tissutali di animali rinvenuti morti o catturati nell'ambito di progetti di ricerca potranno essere inviati individualmente e al di fuori delle tempistiche di cui sopra, sulla base di quanto concordato di volta in volta con l'EAM;

- collabora, attraverso il proprio personale tecnico, con i referenti tecnici dell'EAM nell'analisi dei dati e nella predisposizione del report annuale sullo stato di presenza del lupo a livello regionale e di arco alpino;

- mette a disposizione il database dei dati raccolti relativi alla presenza e alla gestione del lupo in Veneto, anche antecedenti l'entrata in vigore del presente Accordo, per l'implementazione dei database e delle attività condivisi e coordinati a livello alpino nell'ambito del Progetto LIFE Wolfalps EU;

- partecipa con il proprio personale tecnico a riunioni, corsi di formazione e workshop sul tema del monitoraggio del Lupo organizzati nell'ambito del Progetto Wolfalps EU o promossi da ISPRA o da altri Enti sovra regionali ai fini del monitoraggio del Lupo a livello alpino e nazionale.

B) Adempimenti a carico dell'EAM:

- fornisce alla Regione, sulla base dei fabbisogni segnalati, i materiali necessari alla raccolta e conservazione dei campioni biologici (contenitori, silica gel o altro mezzo di conservazione) per la durata dell'Accordo;

- provvede a far analizzare i campioni biologici raccolti per l'individuazione della specie, del sesso e del genotipo e, in caso di sospetta ibridazione con il cane domestico. Le analisi saranno effettuate dal laboratorio del National Genomics Center dell'US Forest Service di Missoula (USA), o da altro laboratorio individuato dall'EAM sulla base dell'evoluzione dei protocolli di analisi genetica che saranno stabiliti nell'ambito del Progetto LIFE Wolfalps EU per la popolazione alpina, nonché dal Laboratorio genetico dell'ISPRA per i casi di sospetta ibridazione con il cane domestico.



Il numero massimo di campioni da sottoporre ad analisi per l'intera durata dell'Accordo è di 700 campioni, di cui indicativamente n. 250 a carico della prima annualità (campioni relativi agli anni 2018, 2019 e i campioni 2020 raccolti fino all'autunno, prima fase del monitoraggio autunno/invernale) e n. 200/250 per ciascuna delle due annualità successive, con la possibilità di compensazione tra anni sulla base del numero di campioni raccolti, fermo restando il numero massimo complessivo. Nel caso di conferimento di un numero di campioni di molto superiore alla previsione annuale, sarà effettuata una selezione dei campioni da analizzare, sulla base dello stato di conservazione e delle maggiori possibilità di individuazione dei diversi genotipi;

- provvede, per il tramite degli stessi laboratori di cui sopra, alla ri-tipizzazione dei genotipi già individuati in Veneto con il progetto Wolfalps sulla base dei nuovi protocolli genetici (analisi su 15 loci) condivisi tra i laboratori di riferimento per la popolazione alpina, al fine della confrontabilità dei dati pregressi con quelli prodotti nell'ambito dell'Accordo e del Progetto LIFE Wolfalps EU;

- provvede all'analisi e all'interpretazione dei risultati di laboratorio ai fini dell'assegnazione dei genotipi e, ove possibile, della ricostruzione dei pedigree dei branchi. I risultati interpretati delle analisi genetiche sono comunicati alla Regione, anche mediante condivisione del database originale, con le seguenti scadenze:

- entro giugno 2021 per i campioni relativi alla prima annualità, conferiti entro dicembre 2020;
 - in seguito, entro settembre di ciascun anno per i campioni conferiti metà aprile dell'anno medesimo ed entro giugno dell'anno successivo per i campioni conferiti entro dicembre, come riepilogato nella sottorportata tabella);
- elabora e predispone, anche con il supporto del personale tecnico della Regione, un report annuale sullo stato di presenza del lupo a livello regionale, con la presentazione dei dati raccolti, l'interpretazione dei risultati delle analisi genetiche, la ricostruzione – fin dove possibile - dei pedigree dei branchi, la stima della consistenza e della distribuzione della popolazione (n. branchi, coppie e singoli territoriali, territorio occupato, ecc.) e il trend. Il report annuale regionale e tutti i dati in esso contenuti contribuiscono, laddove previsto, ai report alpini e nazionali previsti nell'ambito del progetto LIFE Wolfalps EU e del monitoraggio nazionale del Lupo 2020/2021 coordinato dall'ISPRA;
- fornisce supporto e consulenza alla Regione per l'istituzione del sistema di monitoraggio al fine di coordinare e standardizzare la raccolta dei dati a livello di arco alpino;
- partecipa se necessario con il proprio personale tecnico a 2 incontri o workshop organizzati dalla Regione per la presentazione dei report regionali previsti dall'Accordo e per l'organizzazione, sulla base dei risultati ottenuti, delle successive attività di monitoraggio.



Tabella riepilogativa:

PERIODO RACCOLTA	N. INDICATIVO ANALISI	TERMINE PER IL CONFERIMENTO CAMPIONI A EAM	RISULTATI	REPORT REGIONALE
2018/2019; 2019/2020; Estate/Autunno 2020	250	Dicembre 2020	Giugno 2021 (+ri-analisi vecchi genotipi)	Ottobre 2021
Inverno 2020/2021	250	metà Aprile 2021	Settembre 2021	
Estate/Autunno 2021		200	Dicembre 2021	Giugno 2022
Inverno 2021/2022	Marzo 2022		Settembre 2022	
Estate/Autunno 2022		Dicembre 2022	Giugno 2023	Giugno 2023

Art. 6

(Costi)

La spesa complessiva del progetto per l'attuazione del presente Accordo è quantificata previsionalmente in € 130.000,00 (centotrentamila/00), al netto dei costi sostenuti dalla Regione per le attività di monitoraggio e di raccolta dei campioni sul campo e di quelli per il conferimento dei campioni all'EAM. La Regione contribuisce alle spese sostenute dall'EAM per le attività previste dall'articolo 5 (costo della analisi genetiche, interpretazione e elaborazione dei dati, trasferte del personale tecnico, elaborazione dei report annuali) con un contributo forfettario di € 100.000,00 (centomila,00), ripartito in tre tranches annuali che saranno erogate con le scadenze dettagliate nel successivo articolo 7, così ripartite:

- € 31.160,00 per le spese relative alla prima annualità 2020;
- € 34.420,00 per le spese relative alla seconda annualità 2021;
- € 34.420,00 a saldo per le spese relative alla terza annualità 2022.

EAM si farà carico, per un massimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), delle spese relative a beni, mezzi, materiali e software necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 e delle ore di lavoro del personale tecnico del Centro Grandi Carnivori necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Il contributo erogato da parte della Regione a favore dell'EAM si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ottica di una reale condivisione dei compiti, responsabilità e oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il contributo di cui sopra viene erogato dalla Regione a mero titolo di rimborso delle spese sostenute dall'EAM, e non costituisce pertanto per l'EAM alcuna forma di corrispettivo comportante un margine di guadagno.



Art. 7

(Modalità di pagamento)

La Regione erogherà all'EAM il contributo convenuto mediante tre tranches annuali come definite all'art. 6.

L'erogazione delle suddette tranches contributive avverrà previa trasmissione da parte dell'EAM della rendicontazione contabile delle spese complessivamente sostenute per le attività disciplinate dal presente Accordo nell'anno di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla relativa nota di debito. L'erogazione delle tranches contributive da parte della Regione avverrà, previa verifica dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa nota di debito.

Art. 8

(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse (background), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. A tal fine, ciascuna Parte riconoscerà automaticamente all'altra all'atto della firma del presente Accordo un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del presente Accordo. Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

Art. 9

(Riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte e a non divulgarle a terzi se non dietro suo esplicito consenso, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni prodotte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno disporre pienamente, per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, anche separatamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati prodotti nell'ambito del presente Accordo non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza il preventivo accordo tra le Parti. Le eventuali pubblicazioni dovranno esplicitamente far riferimento al presente Accordo e alle Parti.

Art. 11

(Assicurazioni e sicurezza nei luoghi di lavoro)



Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Ciascuna delle Parti garantisce:

- una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 12

(Responsabilità)

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell'altra Parte. Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 13

(Utilizzo del logo)

Le Parti autorizzano reciprocamente l'uso del Logo di ciascuna per le pubblicazioni e il materiale che riguardano il presente Accordo, previo accordo sui contenuti del materiale utilizzato a scopo divulgativo. Ogni altro uso dei rispettivi loghi dovrà essere autorizzato per iscritto.

Art. 14

(Risoluzione dell'Accordo)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richiesta di risarcimento o di pagamenti ulteriori.

Art. 15

(Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta)

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della collaborazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di



cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

Art. 16

(Collaborazioni, scambio di personale e responsabili tecnici dell'Accordo)

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 5, l'EAM e la Regione si impegnano, se necessario e di comune accordo, a coadiuvare l'altra Parte nello svolgimento dei compiti previsti dall'Accordo con il proprio personale o mediante altro personale afferente a qualsiasi titolo alle Parti.

I Referenti tecnici dell'Accordo per l'EAM sono Francesca Marucco ed Elisa Avanzinelli.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione è Sonia Calderola.

L'eventuale sostituzione del/dei Referente/i tecnico/i ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per iscritto all'altra Parte.

Art. 17

(Modifiche dell'Accordo)

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

Art. 18

(Controversie e Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso le controversie non siano definite amichevolmente, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Art. 19

(Tutela dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione all'attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico



Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 20 (Registrazione e spese di bollo)

Il presente accordo, è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii. con le spese a carico della parte richiedente.

Viene redatto in un unico originale in formato digitale, condiviso tramite PEC.

PEC della Regione: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

PEC dell' Ente: aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it

Il presente accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nel presente accordo.

ART. 21

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato: l'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime in Valdieri (CN), Piazza Regina Elena n. 30; la Regione del Veneto in Venezia Mestre, Via Torino n. 110.

Art. 22

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell' art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto

Il Direttore f.f. dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

